NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA

Art. 3

Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, da parte di personale medico. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Versione in vigore dal 1 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea
Estremi	Legge 12 agosto 1993, n. 301
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-prelievi-ed-innesti-di-cornea/art-3-disposizioni-particolari-per-i-prelievi-e-gli-innesti-di-cornea

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it